



N. 929/20 SENT.

N. 894/20 R.G.

N. 389 121 CRON.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TREBISACCE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Trebisacce, avv. Liberale Cassetti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento civile iscritto al n. 649/20 R.G. e promosso con ricorso pervenuto in Cancelleria l'01/10/2020

DA

., con sede in (RC), ricorrente, in giudizio in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, Belcaro Antonino, elettivamente domiciliata presso la sua sede, in (RC);

CONTRO

Prefetto di Cosenza, resistente, non costituito.

OGGETTO: Opposizione avverso ordinanza-ingiunzione prot. n. M_IT PR_CSSPC 00023242 27/07/2020 Area III.

CONCLUSIONI

All'udienza del 16/12/2020 persona delegata da parte ricorrente concludeva come in atti.

I FATTI DI CAUSA

Con ricorso spedito a mezzo raccomandata a.r. in data 30/09/2020, pervenuto in Cancelleria l'01/10/2020, la proponeva opposizione avverso l'epigrafata ordinanza, emessa dal Prefetto di Cosenza in data 27/07/2020, notificata il 19/08/2020, con la quale, respinto il ricorso proposto avverso il verbale n. 42414M/2019 del 10/09/2019, redatto dalla Polizia Locale di Roseto Capo Spulico, relativo alla violazione dell'art. 142, comma 8, C.d.S., gli veniva gli ingiunto il pagamento di € 368,50.

Assumeva, parte opponente, la carenza motivazionale del provvedimento impugnato, nonché l'illegittimità del presupposto accertamento d'infrazione.

Concludeva, il ricorrente, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta.

Il Prefetto di Cosenza non intendeva costituirsi.

Effettuava irrituale e inefficace costituzione in giudizio, in assenza di *vocatio in ius*, ovvero di delega ex art. 6, comma 9, D. Lgs. 150/2011, il Comune di Roseto Capo Spulico.

All'udienza del 16/12/2020 la causa veniva decisa mediante pubblica lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso trova accoglimento.

Ed invero, il provvedimento opposto si appalesa carente nella indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche fondanti la decisione dell'amministrazione resistente.

La scarsa dicitura contenuta nell'ordinanza-ingiunzione *de qua* si appalesa inidonea al rispetto del dettato normativo contenuto nell'art. 3, comma 1, legge 7 marzo 1990, n. 241, a cui si ricollega la prescrizione di cui all'art. 204, comma 1, C.d.S., a mente del quale il Prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, emette "ordinanza motivata" di ingiunzione di pagamento.

E' appena il caso di rilevare che la motivazione *de qua*, pur potendo essere espressa *per relationem*, non deve tradursi in un puro e semplice rinvio, dovendo, pur sempre, riprodurre i contenuti mutuati dagli ulteriori atti del procedimento, divenendo, in tal modo, oggetto di autonoma valutazione critica, permettendo all'interessato di verificare appieno il percorso logico-giuridico seguito dall'organo decidente.

Né le controdeduzioni espresse dall'organo accertatore nel rapporto redatto e trasmesso al Prefetto assumono valenza contenutistica di atto pubblico, esprimendo mere argomentazioni difensive dedotte a confutazione dei motivi dell'avverso ricorso proposto dall'interessato in sede amministrativa (cfr. art. 203, comma 2, ultima alinea, C.d.S.).

Per quanto sopra osservato, ricorrendo una mancanza assoluta di motivazione, e non una mera insufficienza, ovvero contraddittorietà, di essa, l'ordinanza-ingiunzione impugnata va annullata, per sua illegittimità (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. II, 10/05/2010, n.11280, che ha chiarito, delimitandolo, il *dictum* di Cass. civ., Sez. Unite, n. 1786/2010).

Ogni ulteriore motivo di ricorso rimane assorbito.

L'apparente contrasto giurisprudenziale esistente sulla questione delibata induce il giudicante a disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.


Il Giudice di Pace di Trebisacce, avv. Liberale Cassetti, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da _____ ricorrente, nei confronti del Prefetto di Cosenza, resistente, così decide:

1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla *in toto* l'ordinanza-ingiunzione prot. n. M_IT_PR_CSSPC 00023242 27/07/2020 Area III, emessa dal Prefetto di Cosenza in data 27/07/2020;


2) Compensa le spese del giudizio.

Trebisacce, Li 16/12/2020

IL CANCELLIERE



IL GIUDICE DI PACE
(avv. Liberale Cassetti)



Depositato in Cancelleria il 15-1-2021
IL CANCELLIERE

